

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 aprile 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO**PARTE I****LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2000, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 concernente: «Disciplina relativa al settore commercio».

Pag. 5

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1999, n. 5188.

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con la «Sezione di Credito Fondiario» della Banca Commerciale Italiana Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 6108.

Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, art. 24 della legge regionale n. 14/1999, Individuazione delle organizzazioni economiche e sociali Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 305.

Comune di Corchiano (Viterbo). Progetto di costruzione del depuratore e della fognatura della zona industriale ed artigianale in località «Pantalone». Variante al piano regolatore generale, legge n. 1/78. Approvazione Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 351.

Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semi residenziali per la tutela della salute mentale Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 356.

Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, art. 22 della legge regionale n. 14/1999, Individuazione organizzazioni economico-sociali. Modalità organizzative e funzionamento del comitato Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 385.

Precisioni e chiarimenti in ordine al punto 8 della deliberazione di Giunta regionale n. 2649 del 18 maggio 1999. Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 445.

Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni ad organismi consultivi regionali Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 535.

IPAB Opera pia società di beneficenza «Pietro Giacinti» di Poggio Mirteto. Integrazioni e modifiche dello statuto organico Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2000, n. 694.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n. 445 Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2000, n. 696.

Comune di Allumiere (Roma). Variante al piano regolatore generale per la zona «D». (Deliberazione consiliare n. 38 del 5 giugno 1998) Pag. 21

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

15 FEB. 2000

ADDI' **15 FEB. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

---ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI BONADONNA - DONATO - HERMANIN

DELIBERAZIONE N° 385

OGGETTO: Precisazioni e chiarimenti in ordine al punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2649 del 19.5.99 concernente: " Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale. Estensione della legge 2 febbraio 1974 n. 64".



Oggetto: precisazioni e chiarimenti in ordine al punto 8 della deliberazione di Giunta regionale n.2649 del 18-5-99 .

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.2649 del 18-5-99 avente per oggetto "linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell'applicabilità della legge 2 febbraio 1974 n.64";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999 n.14;

Visto il parere del Settore Legislativo della Presidenza della Giunta prot.n.75004 del 4.1.2000;

Considerata l'esigenza di precisare i contenuti del punto 8 della sopra richiamata deliberazione

Visto l'art.17 comma 31 e 32 della legge 15 ^{maggio} 1997 n.127.

all'unanimità

DELIBERA

1. a chiarimento di quanto stabilito nel punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n.2649 del 18-5-99, nei Comuni ivi elencati, non è prevista l'applicazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche contenute negli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della L.64/74 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione, fino a quando non entrerà in vigore la nuova riclassificazione sismica a norma delle Leggi vigenti.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lignello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



REGIONE LAZIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

LEGISLATIVO

UFFICIO VERIFICA DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI REGIONALI

00147 Roma

Via Cristoforo Colombo, 212

Prot. N. 7570/4 Fasc. 20040/99

Risp. nota n. _____ del _____

Alegati: _____

Oggetto: Deliberazione di G.R. n. 2469 del 18 5 1999.
Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Al Direttore del Dipartimento
Opere Pubbliche e Servizi per il
Territorio

SELEZIONATA	ASSEGNAZIONE
11/03/1999	
Prot. n. <u>042</u>	

11/03/1999

Con la presente si fa seguito alla nota prot. n. 3228 del 1/12/1999 con la quale, con riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2469 del 18 maggio 1999, si chiede di sapere quanto segue:

- a) se sia possibile stabilire, con un atto deliberativo della Giunta Regionale che alcuni comuni attualmente non classificati sismici ai sensi e con le procedure di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ma individuati ad elevato rischio sismico dall'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -, in attesa dell'apposito decreto ministeriale di classificazione, siano soggetti alle norme di cui al titolo II della citata legge 64/1974 concernente "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e che gli stessi siano assegnati alla classe di sismicità S=9;
- b) se sia possibile che un atto amministrativo integri e/o modifichi la normativa vigente, ovvero se sia necessario all'uopo intervenire con un atto legislativo, anche alla luce del disposto di cui all'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

In via preliminare, si rileva che lo scrivente Settore non può esaminare il merito della citata deliberazione di G.R. n. 2469 del 18 maggio 1999, essendo chiamato a svolgere un'attività di consulenza sull'interpretazione della legislazione vigente, dal punto di vista istituzionale ed in via generale, prescindendo dall'esame dei singoli casi concreti, così come sostenuto nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2788 del 30 aprile 1994.

Pertanto in questa sede ci si limita a ricordare quanto segue:

La materia di cui si discute è stata oggetto di una serie di interventi legislativi che vengono qui di seguito elencati.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, della legge 64/1974 l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della legge stessa e delle disposizioni precedentemente emanate, nonché l'attribuzione alle zone sismiche di valori differenziati del grado di sismicità (da prendere a base per la determinazione delle zone sismiche e di quanto altro specificato dalle norme tecniche) viene

*Art. 20/10
19/1/2000
P. Rubino*

REGIONE LAZIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

LEGISLATIVO

UFFICIO VERIFICA DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI REGIONALI

00147 Roma

Via Cristoforo Colombo, 212

Prot. N. Fasc.

Risp. nota n. ... del

Allegati:

- 2 -

Oggetto:

effettuato "con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'Interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche".

Successivamente l'art. 93, I comma, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59") e successive modificazioni, ha stabilito che sono mantenute allo Stato le funzioni relative "ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone", mentre l'art. 94, II comma, lettera a), dello stesso d. lgs. 112/1998 ha disposto il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni di "individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

La Regione, poi, ha stabilito ai sensi dell'art. 129, comma I, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") che sono riservati alla Regione stessa le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti "l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse".

Per quanto attiene alla decorrenza delle funzioni conferite ai sensi del d. lgs. 112/1998 sembrerebbe doversi richiamare l'art. 7 del d. lgs. stesso il quale prevede che tale decorrenza è determinata dai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

Circa l'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di "individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale" si fa presente che la stessa sembra essere stata adottata soltanto al fine di dare attuazione all'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 rubricato "agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico".

Infatti il comma 3 del citato art. 12 della legge 449/1997, come modificato dall'art. 13, comma 6 novies. del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, stabilisce che "fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai



Per copia ricevuta
5/1/1999
S. P. P.

REGIONE LAZIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

LEGISLATIVO

UFFICIO VERIFICA DI ATTUAZIONE
DELLE LEGG. REGIONALI

00147 Roma

Via Cristoforo Colombo, 212

Prot. N. ... Fasc.

Risp. nota n. ... del

Allegati:

- 3 -

Oggetto:

corrispettivi al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche ...

Per quanto attiene alle modificazioni e/o integrazioni da apportare a disposizioni di legge vigente, appare evidente che esse debbano essere adottate con un atto legislativo, avente la stessa forza di quello che ha emanato le suddette disposizioni. Si ricorda, peraltro, che la potestà legislativa regionale deve essere esercitata, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

In conclusione, stante l'attualità della questione sottoposta all'esame dello scrivente ufficio, si suggerisce di sottoporre uno specifico quesito al Ministero dei Lavori Pubblici, soprattutto al fine di chiarire le modalità applicative delle citate disposizioni del d. lgs 112/1998 e la effettiva decorrenza delle funzioni conferite alla Regione in materia, ai sensi della citata L.R. 14/1999, anche alla luce della considerazione che sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative ai "criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone".


L'estensore

(D.ssa Daniela Carrato)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(Avv. Agostino Vitale)



Per copia certificata
11/11/2000 14.00